

BGer 8C_713/2018 vom 31. Oktober 2018

Bundesgericht, 2018-10-31, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_8C_713_2018

FR: TF 8C_713/2018 du 31 octobre 2018

IT: TF 8C_713/2018 del 31 ottobre 2018

Erwägungen

E. 1.1

Il Tribunale federale esamina d'ufficio e liberamente l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti (DTF 135 III 1 consid. 1.1 pag. 3 con riferimenti). L'assicurato ha presentato, come era suo diritto (art. 42 cpv. 1 LTF), il suo ricorso in lingua tedesca. La presente sentenza sarà però emessa nella lingua della decisione impugnata (art. 54 cpv. 1 LTF).

E. 1.2

Pacifico e ammesso dal ricorrente è il carattere incidentale del giudizio impugnato, che non pone manifestamente fine al procedimento (art. 90 e contrario LTF). Benché il ricorrente metta in dubbio l'indipendenza della FSCMA, non si può parlare di una decisione incidentale sulla ricusazione (art. 92 LTF), siccome, contrariamente a quanto pretende il ricorrente, il giudizio impugnato non conferisce alcun mandato alla FSCMA, ma si limita a rinviare la causa all'opponente, dando sì quattro indicazioni, ma lasciandogli un ampio margine di apprezzamento. La Corte cantonale non statuisce pertanto in maniera vincolante su quest'aspetto (cfr. analogamente DTF 138 III 558 consid. 1.3 pag. 559; 133 IV 288 consid. 2 pag. 290 seg.). Spetterà pertanto al ricorrente impugnare prima se del caso al Tribunale delle assicurazioni la decisione dell'assicuratore con cui dovesse attribuire l'incarico alla FSCMA per il complemento istruttorio (cfr. DTF 139 V 339 ; 138 V 271 ; sull'applicazione della legge sulla procedura amministrativa ticinese al Tribunale delle assicurazioni: da ultimo sentenza 8C_433/2018 del 14 agosto 2018 consid. 4).

E. 1.3

Posto che non si è in presenza di una decisione incidentale relativa alla ricusazione, il ricorso è ammissibile contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente se esse possono causare un pregiudizio irreparabile (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF). Secondo la giurisprudenza, la nozione di pregiudizio irreparabile dev'essere interpretata restrittivamente, per evitare che il Tribunale federale debba occuparsi più volte della stessa procedura (DTF 142 III 798 consid. 2.2 pag. 801; 139 IV 113 consid. 1 pag. 115 seg.). Per prassi invalsa, un pregiudizio è irreparabile quando è suscettibile di provocare un danno di natura giuridica, che nemmeno una decisione favorevole nel merito permetterebbe di eliminare completamente, segnatamente con il giudizio finale (DTF 141 IV 289 consid. 1.2 pag. 291) : semplici pregiudizi di fatto, come il prolungamento della procedura o un suo conseguente maggior costo, non rappresentano un tale danno (DTF 142 III 798 consid. 2.2 pag. 801), come neppure un rinvio per esperire ulteriori accertamenti (DTF 143 IV 175 consid. 2.3 pag. 177; 137 V 314 consid. 2.1 pag. 316). Il ricorrente non si esprime specificatamente su questo punto decisivo, se non in maniera laconica e astratta, rinviando a non meglio precisati notevoli danni di fatto e giuridici. Per esempio, egli non

tenta nemmeno di invocare, alla luce della sua particolare situazione di tetraplegico, che vi possa essere una ritardata giustizia (DTF 142 III 798 consid. 2.2 pag. 800; 136 II 165 consid. 1.2.1 pag. 171 con riferimenti) o che si possa creare dall'ulteriore istruttoria un grave danno alla salute psichica (cfr. per analogia sentenza 1B_36/2010 del 19 aprile 2010 consid. 1.2.2).

E. 1.4

Ora, la dimostrazione dell'esistenza delle condizioni di ammissibilità del ricorso, se non è manifesta, incombe a chi insorge (art. 42 cpv. 2 LTF ; DTF 141 IV 284 consid. 2.3 in fine pag. 287; 133 II 353 consid. 1 pag. 356). In simili circostanze, non essendo possibile capire d'acchito dove possa esservi un danno irreparabile, al ricorso è precluso ogni esame di merito. L'ipotesi di cui all' art. 93 cpv. 1 lett. b LTF non è nemmeno evocato dal ricorrente e, non apparendo manifestamente data, cade conseguentemente. Il ricorrente potrà in definitiva impugnare al Tribunale federale questo giudizio cantonale soltanto al momento in cui sarà emessa la decisione finale (art. 93 cpv. 3 LTF) : vale a dire contro la nuova decisione su rinvio dell'INSAI, se dovesse avere censure rivolte esclusivamente contro il giudizio qui impugnato, o dalla notifica del testo integrale del nuovo giudizio su ricorso del Tribunale delle assicurazioni, negli altri casi (DTF 143 III 290 consid. 1.3 pag. 294; 135 III 329 consid. 1.2.2 pag. 333; cfr. anche in un caso ticinese sentenza 6B_364/2010 del 1° giugno 2010 consid. 3.2).

E. 2

Ne segue che il ricorso deve essere dichiarato manifestamente inammissibile secondo la procedura semplificata prevista dall' art. 108 LTF . Le spese giudiziarie, commisurate all'onere ridotto del caso, seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF ; cfr. sentenza 8C_22/2018 del 27 marzo 2018 consid. 3).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.